



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari
Generali

Supporto Organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

Dati desumibili da registrazione a protocollo:

Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,

Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22, 22-bis e 22-ter della L. 30.12.2010 n. 240

IL RETTORE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario* in particolare gli artt. 22, 22-bis e 22-ter come modificati dall'art. 14 del D.L. 30.4.2022, n. 36 recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, con L. 29.6.2022, n. 79*;
- il DM 6 agosto 2025 n. 592 con cui il MUR ha definito il trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca di cui agli art. 22-bis e 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

RICHIAMATO il *Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 emanato con DR Rep. n. 261/2025 del 10.04.2025*;

RITENUTO necessario disciplinare il reclutamento e la stipula dei contratti con riferimento agli incarichi post-doc e agli incarichi di ricerca e ritenuto opportuno adottare un regolamento unico per la disciplina del conferimento dei contratti di ricerca, degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 15.12.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2025 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole e approvato il testo del *Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22, 22-bis e 22-ter della L. 30.12.2010 n. 240*;

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dal giorno successivo alla sua emanazione;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22, 22-bis e 22-ter della L. 30.12.2010 n. 240** sul quale il Senato Accademico del 15.12.2025 ha espresso parere favorevole e che il Consiglio di Amministrazione del 16.12.2025 ha approvato nel testo allegato al presente decreto.



Art. 2

Il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22, 22-bis e 22-ter della L. 30.12.2010 n. 240 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione Albo di Ateneo.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240*, emanato con DR rep. n. 261/2025 del 10.04.2025.

Art. 4

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: *Università>Statuto e regolamenti>Regolamenti*.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, DI INCARICHI POST-DOC E DI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22, 22-bis E 22-ter DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

INDICE

**PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Definizioni

**PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI RICERCA**

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 3 - Caratteristiche del contratto di ricerca

TITOLO II - Disciplina delle modalità di selezione

Art. 4 - Modalità di selezione
Art. 5 - Attivazione della procedura di selezione
Art. 6 - Bando di selezione
Art. 7 - Candidati ammissibili alla selezione
Art. 8 - Modalità di svolgimento della selezione

TITOLO III - Disciplina per la stipula del contratto

Art. 9 - Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto
Art. 10 - Diritti e doveri connessi al contratto di ricerca
Art. 11 - Proroga e rinnovo del contratto di ricerca
Art. 12 - Incompatibilità, altri incarichi e competenza disciplinare
Art. 13 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

**PARTE TERZA
DISCIPLINA DEGLI INCARICHI POST-DOC**

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 14 - Caratteristiche dell'incarico post-doc

TITOLO II - Disciplina delle modalità di selezione

Art. 15 - Modalità di selezione
Art. 16 - Attivazione della procedura di selezione
Art. 17 - Bando di selezione
Art. 18 - Candidati ammissibili alla selezione
Art. 19 - Modalità di svolgimento della selezione

TITOLO III - Disciplina per la stipula del contratto

Art. 20 - Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto
Art. 21 - Diritti e doveri connessi all'incarico post-doc
Art. 22 - Proroga dell'incarico post-doc
Art. 23 - Incompatibilità, altri incarichi e competenza disciplinare
Art. 24 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo



PARTE QUARTA **DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI RICERCA**

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 25 - Caratteristiche dell'incarico di ricerca

TITOLO II - Disciplina delle modalità di selezione

Art. 26 - Modalità di selezione

Art. 27 - Attivazione della procedura di selezione

Art. 28 - Bando di selezione

Art. 29 - Candidati ammissibili alla selezione

Art. 30 - Modalità di svolgimento della selezione

TITOLO III - Disciplina per la stipula del contratto

Art. 31 - Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto

Art. 32 - Diritti e doveri connessi all'incarico di ricerca

Art. 33 - Proroga e rinnovo dell'incarico di ricerca

Art. 34 - Incompatibilità, altri incarichi e responsabilità disciplinare

Art. 35 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

PARTE QUINTA **DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 36 - Commissione giudicatrice

Art. 37 - Termine del procedimento

Art. 38 - Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione

Art. 39 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

Art. 40 - Norme transitorie, finali e entrata in vigore



PARTE PRIMA **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, il regime giuridico e il trattamento economico e previdenziale spettante ai titolari dei contratti e degli incarichi di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240.
2. I contratti e gli incarichi sono attivati in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato).
3. L'Università degli studi di Bergamo può:
 - a) stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni;
 - b) stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni;
 - c) stipulare contratti di collaborazione per lo svolgimento di "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 e 22-bis e 22-ter, nonché con i titolari dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Tutti i termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile sono da intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - per contratto di lavoro subordinato: contratto che disciplina un rapporto di lavoro che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive del datore di lavoro;
 - per contratto di collaborazione: contratto che disciplina un rapporto di lavoro finalizzato a specifiche esigenze e connotato da assenza di subordinazione;
 - per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
 - per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
 - per Struttura: Dipartimento o Centro di ricerca e terza missione richiedente l'attivazione dei contratti e di successiva afferenza.

PARTE SECONDA **DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI RICERCA**

TITOLO I

Disposizioni generali



Art. 3

Caratteristiche del contratto di ricerca

1. Il contratto di ricerca ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, il contratto di ricerca ha durata biennale prorogabile fino ad un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Per il titolare del contratto di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II

Disciplina delle modalità di selezione

Art. 4

Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo espletamento di procedura selettiva che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

Art. 5

Attivazione della procedura di selezione

1. Il contratto di ricerca può essere finanziato in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziato da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. La proposta di attivazione del contratto è adottata con apposita delibera della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi:
 - a) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - b) il responsabile scientifico;
 - c) il settore scientifico-disciplinare e il gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) la struttura e la sede di svolgimento delle attività;
 - e) le attività che devono essere coerenti con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca;
 - f) l'attività assistenziale, laddove prevista, con l'esplicito impegno del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al titolare del contratto di ricerca;
 - g) il corrispettivo contrattuale come previsto nel successivo art. 13;
 - h) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno i costi del contratto;
 - i) i requisiti per partecipare alla selezione di cui al successivo art. 7 e il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - j) i criteri valutativi di cui al successivo art. 8, comma 4 del presente Regolamento;
 - k) le modalità di svolgimento del colloquio, che dovrà prevedere l'accertamento dell'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

Art. 6

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o suo delegato, deve contenere:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - e) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;



- g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- h) le modalità di convocazione dei candidati al colloquio con l'eventuale indicazione della data del colloquio;
- 2. Il bando è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul Portale dell'Unione Europea e sul sito internet dell'Ateneo.
- 3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo ufficiale di Ateneo; può essere previsto un termine inferiore a 30 giorni per particolari e motivate esigenze dettate da specifici finanziamenti.
- 4. La domanda di partecipazione al bando deve contenere il curriculum scientifico-professionale del candidato, i titoli e le pubblicazioni che evidenzino l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca.
- 5. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata una proposta progettuale, riferita al progetto di ricerca oggetto di selezione, redatta in conformità a quanto previsto dal bando.

Art. 7

Candidati ammissibili alla selezione

- 1. Possono partecipare i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
- 2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che risultano iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione all'albo ufficiale di Ateneo.
- 3. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero dovranno allegare all'istanza di partecipazione il provvedimento di equipollenza/equivalenza rilasciato dalle autorità competenti o copia della ricevuta di avvenuta consegna della richiesta di riconoscimento.
- 4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 382/1980;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con Legge 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
- 5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o suo delegato, e notificata all'interessato.

Art. 8

Modalità di svolgimento della selezione

- 1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali al programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
- 2. La valutazione sarà integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
- 3. I candidati dovranno allegare la documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
- 4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) curriculum scientifico-professionale:
 - attinenza e rilevanza del dottorato di ricerca rispetto al progetto di ricerca;



- attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione
 - b) valutazione progetto:
 - chiarezza e originalità degli obiettivi del progetto;
 - rilevanza del progetto proposto rispetto alla specifica area scientifica e al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - congruenza della metodologia adottata rispetto agli obiettivi;
 - posizionamento del progetto rispetto allo stato dell'arte nella specifica area scientifica;
 - c) colloquio che sarà volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del bando e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
- La valutazione è espressa in centesimi, come di seguito indicato:
- 45 per il curriculum scientifico-professionale;
 - 25 per la valutazione del progetto;
 - 30 per il colloquio.
- La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 punti complessivi.
5. Nell'ambito della propria autonomia la Commissione potrà integrare la declaratoria di cui al comma precedente in relazione al progetto di ricerca e a quanto disposto dallo specifico bando, fissando un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio.
 6. La Commissione comunica i criteri e i punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
 7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
 8. I punteggi attribuiti, secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5, dovranno esser resi noti, mediante pubblicazione sul sito di Ateneo almeno 5 giorni prima dell'effettuazione del colloquio al fine di una corretta informazione dei candidati.
 9. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
 10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di minore età anagrafica.

TITOLO III

Disciplina per la stipula del contratto

Art. 9

Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, richiede al candidato vincitore della selezione la presentazione della documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente. Ai fini della stipula del contratto, in caso di cittadino straniero non comunitario verrà accertato il possesso di regolare permesso di soggiorno.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il titolare del contratto di ricerca è tenuto, con cadenza annuale, a depositare presso la struttura il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto;



- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo;
 - j) nel caso di contratto di ricerca di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento.
3. Il titolare del contratto di ricerca è soggetto ad un periodo di prova della durata di un mese e la valutazione del superamento dello stesso compete al responsabile scientifico tramite atto scritto. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
 4. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
 5. Il titolare del contratto di ricerca articola la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile scientifico del progetto in cui è coinvolto, in relazione agli aspetti organizzativi propri del progetto stesso. Lo svolgimento dell'attività deve essere autocertificato semestralmente e validato dal responsabile scientifico del progetto in cui il titolare del contratto di ricerca è coinvolto, salvo diverse previsioni delle specifiche iniziative di finanziamento.
 6. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare e dal Rettore o suo delegato.
 7. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro il termine indicato dall'Amministrazione e comunque entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione dell'approvazione degli atti, a pena di decadenza.
 8. Qualora risulti vincitore della procedura un candidato non ancora in possesso del titolo di studio richiesto, la sottoscrizione del contratto di ricerca è subordinata all'acquisizione dello stesso entro il termine previsto al comma 7 e, comunque, entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando, a pena di decadenza.
 9. Qualora risulti vincitore della procedura un candidato in possesso di titolo straniero di cui ancora non è stata accertata l'equivalenza, è possibile sottoscrivere il contratto di ricerca che verrà automaticamente risolto in caso di mancato riconoscimento del titolo entro 120 giorni dalla decorrenza del contratto stesso.
 10. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 10

Diritti e doveri connessi al contratto di ricerca

1. Il titolare di contratto di ricerca svolge esclusivamente le attività di ricerca previste dal contratto nell'ambito del progetto di ricerca, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi stabiliti e a produrre i risultati attesi nel rispetto del cronoprogramma del progetto.
2. La titolarità del contratto non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. Il titolare del contratto di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Il titolare del contratto di ricerca è tenuto a rispettare quanto previsto nel Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nel Codice di Comportamento e nel Codice Etico dell'Ateneo.
5. Al titolare del contratto di ricerca è riconosciuto per i periodi trascorsi fuori sede, autorizzati dal direttore della struttura previo assenso del responsabile scientifico del progetto, il trattamento di missione previsto dall'Ateneo nel relativo regolamento.
6. Al titolare del contratto è riconosciuta la possibilità di svolgere periodi di ricerca all'estero, autorizzati dal direttore della struttura previo assenso del responsabile scientifico.



Art. 11

Proroga e rinnovo del contratto di ricerca

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
3. La proroga o il rinnovo del contratto sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta dell'organo deliberante della struttura, tenuto conto della disponibilità delle risorse e dei vincoli di legge.
4. La delibera motivata dovrà essere approvata dall'organo deliberante della struttura almeno un mese prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata della proroga o del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria.
5. La proroga o il rinnovo del contratto di ricerca sono sottoscritti dal titolare e dal Rettore o suo delegato.

Art. 12

Incompatibilità, altri incarichi e competenza disciplinare

1. I contratti di ricerca non sono compatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time, presso soggetti pubblici e privati, comportando il collocamento in aspettativa per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - titolarità di contratti di cui all'art. 22-bis, 22-ter della Legge 240/2010;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. È consentita l'iscrizione ad un albo professionale e il possesso di partita IVA, rimanendo tuttavia inibito l'esercizio di attività libero-professionali per tutta la durata del contratto di ricerca. I titolari dei contratti di ricerca che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca, previo nulla osta della Struttura di afferenza che è tenuta a valutare la compatibilità dell'attività con la titolarità del contratto.
4. Fermo restando l'integrale assolvimento degli obblighi contrattuali, il titolare del contratto di ricerca può svolgere attività didattiche curriculari e extra-curriculari, nonché incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica non configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio presso Università ed Enti pubblici e privati (es. master, corsi di perfezionamento, corsi per la formazione degli insegnanti, corsi intensivi – winter e summer school ecc.) per un massimo di 60 ore per anno accademico.
5. Fermo restando quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con l'Ateneo o che possano recare pregiudizio all'immagine dell'Ateneo o allo svolgimento dell'attività prevista nel contratto.
6. In caso di richiesta di svolgimento di incarichi esterni da parte del titolare del contratto di ricerca si pronuncia il Rettore, sulla base del parere favorevole del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i.; il procedimento disciplinare è di competenza del Rettore.



Art. 13

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. L'importo del contratto di ricerca è definito in ragione dell'impegno richiesto come indicato nel bando; in ogni caso l'importo del contratto non potrà essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non potrà essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro, che si instaura tra l'Università e il titolare del contratto di ricerca, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre che per la responsabilità civile.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI POST-DOC

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 14

Caratteristiche dell'incarico post-doc

1. L'incarico post-doc ha durata almeno annuale e può essere prorogato fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva degli incarichi post-doc, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può essere superiore a tre anni, anche non continuativi.
3. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. I termini massimi sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. Per il titolare dell'incarico di post-doc di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II

Disciplina delle modalità di selezione

Art. 15

Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo espletamento di procedura selettiva che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

Art. 16

Attivazione della procedura di selezione

1. Gli incarichi post-doc sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. La proposta di attivazione dell'incarico post-doc è adottata con apposita delibera della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi:
 - a) il responsabile delle attività;
 - b) il settore scientifico-disciplinare e il gruppo scientifico-disciplinare;
 - c) la struttura e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - d) l'attività assistenziale laddove prevista, con l'esplicito impegno del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al titolare dell'incarico post-doc;
 - e) il corrispettivo contrattuale come previsto nel successivo art. 24;



- f) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno i costi del contratto;
- g) i requisiti per partecipare alla selezione di cui al successivo art. 18;
- h) i criteri valutativi di cui al successivo art. 19, commi 4 e 5 del presente Regolamento.
- i) le modalità di svolgimento del colloquio, che potrà prevedere l'accertamento dell'adeguata conoscenza di una lingua diversa dall'italiano rilevante per l'attività da svolgere.

Art. 17

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o suo delegato, deve contenere:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - g) le modalità di convocazione dei candidati al colloquio con l'eventuale indicazione della data del colloquio.
2. Il bando è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul Portale dell'Unione Europea e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo ufficiale di Ateneo; può essere previsto un termine inferiore a 30 giorni per particolari e motivate esigenze derivanti da specifici finanziamenti.
4. La domanda di partecipazione al bando deve contenere il curriculum scientifico-professionale del candidato, i titoli e le pubblicazioni.

Art. 18

Candidati ammissibili alla selezione

1. Possono partecipare i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, del titolo di dottore di ricerca oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero, dovranno allegare all'istanza di partecipazione il provvedimento di equipollenza/equivalenza rilasciato dalle autorità competenti o copia della ricevuta di avvenuta consegna della richiesta di riconoscimento.
3. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 382/1980;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con Legge 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o suo delegato, e notificata all'interessato.

Art. 19

Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.
2. La valutazione è integrata da un colloquio che potrà svolgersi anche in una lingua diversa dall'italiano.



3. I candidati dovranno allegare la documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) curriculum scientifico-professionale;
 - attinenza e rilevanza del dottorato di ricerca rispetto alle attività oggetto dell'incarico;
 - attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca;
 - c) colloquio che sarà volto ad accertare l'attitudine allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, nonché la valutazione della conoscenza della lingua straniera rilevante per le attività da svolgere.La valutazione è espressa in centesimi, come di seguito indicato:
 - 40 per il curriculum scientifico-professionale;
 - 25 per le pubblicazioni;
 - 35 per il colloquio.La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
5. Nell'ambito della propria autonomia la Commissione potrà fissare un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio.
6. La Commissione procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi attribuiti, secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5, dovranno essere resi noti, mediante pubblicazione sul sito di Ateneo, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione del colloquio, al fine di una corretta informazione dei candidati.
8. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

TITOLO III

Disciplina per la stipula del contratto

Art. 20

Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente. Ai fini della stipula del contratto, in caso di cittadino straniero non comunitario, verrà accertato il possesso di regolare permesso di soggiorno.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) le attività oggetto del contratto;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il titolare è tenuto, con cadenza annuale, a depositare apposita relazione riportante le attività svolte nel periodo considerato;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo;
 - j) nel caso di incarico post-doc di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento.



3. Il titolare dell'incarico post-doc è soggetto ad un periodo di prova della durata di un mese e la valutazione del superamento dello stesso compete al responsabile delle attività tramite atto scritto. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
4. Il titolare dell'incarico post-doc articola la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile delle attività.
5. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare e dal Rettore o suo delegato.
6. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro il termine indicato dall'Amministrazione e comunque entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione dell'approvazione degli atti, a pena di decadenza.
7. Qualora risulti vincitore della procedura un candidato in possesso di titolo straniero di cui ancora non è stata accertata l'equivalenza, è possibile sottoscrivere il contratto di ricerca che verrà automaticamente risolto in caso di mancato riconoscimento del titolo entro 120 giorni dalla decorrenza del contratto stesso.
8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 21

Diritti e doveri connessi al contratto post-doc

1. Il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a svolgere le attività previste nel contratto, tra le quali attività didattiche integrative e di servizio agli studenti per un massimo di 60 ore per anno accademico, che dovranno essere certificate annualmente e validate dal responsabile delle attività.
2. La titolarità dell'incarico post-doc non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. Il titolare dell'incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a rispettare quanto previsto nel Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nel Codice di Comportamento e nel Codice Etico dell'Ateneo.
5. Al titolare dell'incarico post-doc è riconosciuto per i periodi trascorsi fuori sede, autorizzati dal direttore della struttura previo assenso del responsabile delle attività, il trattamento di missione previsto dall'Università nel proprio regolamento.
6. Al titolare dell'incarico post-doc è riconosciuta la possibilità di svolgere periodi di ricerca all'estero, autorizzati dal direttore della struttura previo assenso del responsabile delle attività.

Art. 22

Proroga dell'incarico post-doc

1. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. L'eventuale proroga dell'incarico post-doc dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-bis della Legge 240/2010.
2. I termini di cui al precedente comma sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. La delibera motivata dovrà essere approvata dall'organo deliberante della struttura almeno un mese prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria.
4. La proroga dell'incarico post-doc è sottoscritta dal titolare e dal Rettore o suo delegato.

Art. 23

Incompatibilità, altri incarichi e competenza disciplinare

1. Gli incarichi post-doc non sono compatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time, presso soggetti pubblici e privati, comportando il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;



- titolarità di contratti di cui all'art. 22, 22-ter della legge 240/2010;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. L'incarico post-doc, inoltre, non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
 3. È consentita l'iscrizione ad un albo professionale e il possesso di partita IVA, rimanendo tuttavia inibito l'esercizio di attività libero-professionali per tutta la durata dell'incarico post-doc. I titolari di incarichi post-doc che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, previo nullaosta della Struttura di afferenza che è tenuta a valutare la compatibilità dell'attività con la titolarità del contratto.
 4. Fermo restando l'integrale assolvimento degli obblighi contrattuali, il titolare dell'incarico post-doc può svolgere attività didattiche curriculari e extra-curriculari, e incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica non configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio presso Università ed Enti pubblici e privati (es. master, corsi di perfezionamento, corsi per la formazione degli insegnanti, corsi intensivi, winter e summer school ecc.) per un massimo di 60 ore per anno accademico.
 5. Fermo restando quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con l'Ateneo o che possano recare pregiudizio all'immagine dell'Ateneo o allo svolgimento dell'attività prevista nel contratto.
 6. In caso di richiesta di svolgimento di incarichi esterni da parte del titolare dell'incarico post-doc si pronuncia il Rettore, sulla base del parere favorevole del responsabile delle attività, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività previste nel contratto.
 7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i.; il procedimento disciplinare è di competenza del Rettore.

Art. 24

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Il trattamento economico relativo all'incarico post-doc è definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, comunque in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0.
2. Il rapporto di lavoro, che si instaura tra l'Università e il titolare dell'incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre che per la responsabilità civile.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI RICERCA

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 25

Caratteristiche dell'incarico di ricerca

1. L'incarico di ricerca ha durata minima annuale e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni anche non continuativi.



2. Il termine massimo di tre anni è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

TITOLO II

Disciplina delle modalità di selezione

Art. 26

Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo espletamento di procedura selettiva che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

Art. 27

Attivazione della procedura di selezione

1. Gli incarichi di ricerca sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. La proposta di attivazione dell'incarico di ricerca è adottata con apposita delibera della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi:
 - a) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico;
 - b) il nominativo del tutor;
 - c) il settore scientifico-disciplinare e il gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) la struttura e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - e) il corrispettivo contrattuale;
 - f) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno i costi del contratto;
 - g) i requisiti per partecipare alla selezione di cui al successivo art. 29 e il numero massimo di pubblicazioni, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - h) i criteri valutativi di cui al successivo art. 30, commi 3 e 4 del presente Regolamento;
 - i) le modalità di svolgimento dell'eventuale colloquio, che potrà prevedere l'accertamento dell'adeguata conoscenza di una lingua diversa dall'italiano rilevante per la ricerca.

Art. 28

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o suo delegato, deve contenere:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - g) la modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio con l'eventuale indicazione della data dello stesso.
2. Il bando è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul Portale dell'Unione Europea e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo ufficiale di Ateneo; può essere previsto un termine inferiore a 30 giorni per particolari e motivate esigenze dettate da specifici finanziamenti.

Art. 29

Candidati ammissibili alla selezione

1. Possono partecipare giovani studiosi, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di



- laurea magistrale o a ciclo unico conseguito da non più di 6 anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. I candidati, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, dovranno allegare all'istanza di partecipazione il provvedimento di equipollenza/equivalenza rilasciato dalle autorità competenti o copia della ricevuta di avvenuta consegna della richiesta di riconoscimento.
 3. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
 4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o suo delegato, e notificata all'interessato.

Art. 30

Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione prevede la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio, che potrà svolgersi anche in una lingua diversa dall'italiano, volto ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento di attività di ricerca.
2. I candidati dovranno allegare la documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) titoli
 - b) pubblicazioni
 - c) eventuale colloquio
4. Nell'ambito della propria autonomia la Commissione procederà alla definizione dei punteggi e potrà fissare un punteggio minimo per l'ammissione all'eventuale colloquio.
5. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
6. I punteggi attribuiti, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4, dovranno essere resi noti, mediante pubblicazione sul sito di Ateneo, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio, al fine di una corretta informazione ai candidati.
7. La Commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
8. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

TITOLO III

Disciplina per la stipula del contratto

Art. 31

Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto di collaborazione, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente. Ai fini della stipula del contratto, in caso di cittadino straniero non comunitario verrà accertato il possesso di regolare permesso di soggiorno.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine dell'incarico;
 - b) la sede di svolgimento dell'incarico;



- c) le attività oggetto dell'incarico;
 - d) il nominativo del tutor;
 - e) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - f) l'indicazione delle modalità con cui il titolare dell'incarico è tenuto, con cadenza annuale, a depositare presso la struttura il risultato dell'attività a mezzo di apposita relazione;
 - g) l'indicazione delle cause di risoluzione dell'incarico e dei necessari termini di preavviso;
 - h) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - i) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - j) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei Codici di comportamento e nel Codice etico dell'Ateneo.
3. Il titolare dell'incarico di ricerca articola la propria prestazione di concerto con il tutor del progetto in cui è coinvolto.
 4. Il contratto è sottoscritto dal titolare e dal Rettore o suo delegato.
 5. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro il termine indicato dall'Amministrazione e comunque entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione dell'approvazione degli atti, a pena di decadenza.
 6. Qualora risulti vincitore della procedura un candidato in possesso di titolo straniero, di cui ancora non è stata accertata l'equivalenza, è possibile sottoscrivere il contratto, che verrà automaticamente risolto in caso di mancato riconoscimento del titolo entro 120 giorni dalla decorrenza del contratto stesso.
 7. In caso di recesso il trattamento economico viene corrisposto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 32

Diritti e doveri connessi all'incarico di ricerca

1. Il titolare di incarichi di ricerca svolge le attività previste dal contratto, sotto la supervisione di un tutor.
2. La titolarità dell'incarico non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a rispettare quanto previsto nel Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nel Codice di Comportamento e nel Codice Etico dell'Ateneo.
4. Al titolare dell'incarico di ricerca è riconosciuto, per i periodi trascorsi fuori sede autorizzati dal direttore della struttura previo assenso del tutor, il trattamento di missione previsto dall'Ateneo nel relativo regolamento.
5. Al titolare dell'incarico è riconosciuta la possibilità di svolgere periodi di ricerca all'estero, autorizzati dal direttore della struttura previo assenso del tutor.

Art. 33

Proroga e rinnovo dell'incarico di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca possono essere prorogati o rinnovati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La delibera motivata dovrà essere approvata dall'organo deliberante della struttura almeno un mese prima della scadenza dell'incarico di ricerca e dovrà indicarne la durata e le modalità di copertura finanziaria.
3. La proroga o il rinnovo dell'incarico di ricerca sono sottoscritti dal titolare e dal Rettore o suo delegato.

Art. 34

Incompatibilità, altri incarichi e responsabilità disciplinare

1. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - titolarità di contratti di cui all'art. 22, 22 bis della legge 240/2010;



- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
- 2. L'incarico di ricerca, inoltre, non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- 3. Fermo restando l'integrale assolvimento degli obblighi contrattuali, il titolare dell'incarico di ricerca può svolgere incarichi esterni, tra cui attività didattiche integrative extra-curricolari e di servizio agli studenti per un massimo di 40 ore per anno accademico.
- 4. Per gli incarichi esterni si pronuncia l'organo deliberante della struttura, sulla base del parere favorevole del tutor, dopo aver valutato che l'incarico sia compatibile, non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca e non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.
- 5. Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal tutor (a titolo esemplificativo e non esaustivo ingiustificato mancato inizio dell'attività dopo formale invito del tutor, ingiustificata sospensione dell'attività per più di 15 giorni imputabile al titolare dell'incarico di ricerca, violazione del regime delle incompatibilità ecc.) il consiglio della struttura, previo contraddittorio con l'interessato, può richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 35

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

- 1. Il trattamento economico relativo all'incarico di ricerca è definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, comunque in misura non inferiore ad € 22.500,00 annui (lordo percipiente), soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
- 2. Il rapporto di collaborazione, che si instaura tra l'Università e il titolare dell'incarico di ricerca, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo.
- 3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36

Commissione giudicatrice

- 1. Per le procedure disciplinate dal presente regolamento, la Commissione è composta da tre componenti effettivi e due supplenti garantendo, di norma, un'adequata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.
- 2. L'organo deliberante della struttura approva la proposta di designazione dei componenti della Commissione. La designazione avviene alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. La Commissione è successivamente nominata con Decreto del Rettore.
- 3. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.



4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
5. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
6. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - i professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - i professori e i ricercatori di ruolo che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 240/2010;
 - coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
 - i professori e i ricercatori di ruolo che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 382/1980 o da altre specifiche disposizioni normative.
7. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 5 e 6.
8. La partecipazione alla Commissione giudicatrice costituisce per i professori e i ricercatori di ruolo obbligo d'ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 37

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la individuazione del vincitore, entro 3 mesi dalla data del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente, può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 30 giorni.
2. Qualora la Commissione non concluda i propri lavori entro i termini di cui al comma 1, la decadenza sarà decretata con provvedimento del Rettore.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il decreto di approvazione atti, con il quale è dichiarato il vincitore della selezione, è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti nel bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. La validità della graduatoria di merito è fissata in 12 mesi dalla data di approvazione degli atti.
5. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio entro i termini indicati dall'Amministrazione o di decadenza del vincitore, l'Amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 4, previa delibera della struttura.

Art. 38

Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione

1. Ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, e dal Ministero dell'università e della ricerca o altri Ministeri, che prevedano, a seguito di valutazione, l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università di Bergamo, può essere conferito uno dei contratti o degli incarichi disciplinati dal presente regolamento senza espletare la selezione, recependo i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento. Il contratto avrà durata corrispondente al periodo di vigenza del progetto



finanziato, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Per programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Ministero dell'università e della ricerca o altri Ministeri, si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: Horizon Europe-Marie Skłodowska Curie Actions, ERC, FISR, FIS e altri programmi di Ministeri nazionali, della Commissione Europea, di altri organismi nazionali ed internazionali di natura governativa o pubblica, che prevedano una selezione effettuata dallo stesso ente erogatore del finanziamento o da apposite commissioni di valutazione specificatamente individuate, che conducano alla individuazione del soggetto cui assegnare il contributo finanziario per lo svolgimento di attività di ricerca tramite una contrattualizzazione del medesimo.

2. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, europeo o internazionale sulla base di bandi competitivi, è possibile prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel sito internet dell'Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. L'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato che presenti un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto. Dell'affidamento dell'incarico di ricerca è data notizia nel sito internet dell'Ateneo.

Art. 39

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del contratto o dell'incarico, disciplinati dal presente regolamento, è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto o dall'incarico prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto o dell'incarico, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto o dall'incarico sia la mancata e consapevole predisposizione della relazione sia la mancata approvazione della stessa da parte del responsabile scientifico, del responsabile delle attività o del tutor.

Art. 40

Norme transitorie, finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia agli artt. 22, 22-bis e 22-ter della Legge 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240, emanato con DR Rep. 261/2025 del 10.4.2025.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.